

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2019, n. 18-8520

Legge regionale 3 agosto 2018, n. 12 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Disposizioni attuative e approvazione, per l'anno 2019, dei criteri per il sostegno finanziario.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Europea per gli Investimenti del 25 febbraio 2015 delinea una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. La comunicazione, a tale proposito, pone l'accento su un "New Deal" per i consumatori prevedendo espressamente l'opportunità che *"anche gli enti locali e regionali adottino le misure di sostegno necessarie per offrire ai consumatori informazioni comprensibili e facilmente accessibili, strumenti di agevole uso e incentivi finanziari per risparmiare energia"*. Al fine di valorizzare il potenziale di efficienza energetica degli edifici è evidenziata l'importanza di azioni da parte degli Stati membri, in particolare a livello locale e regionale. In questo quadro si inseriscono le attività delle iniziative "Città e comunità intelligenti" e del Patto dei sindaci, portate avanti principalmente da sindaci, organizzazioni della società civile, investitori, istituzioni finanziarie e prestatori di servizi, quali strumenti significativi per conseguire progressi in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili;

- la medesima Comunicazione della Commissione europea dispone inoltre che *"Una transizione a un'economia a basse emissioni di CO2 basata sull'innovazione offre grandi opportunità per la crescita e l'occupazione. Emergeranno nuovi settori di attività, nuovi modelli aziendali e nuovi profili professionali"* e che *"I cambiamenti attesi richiederanno anche l'adeguamento di alcuni settori, modelli economici o profili professionali. Occorrerà istituire percorsi di formazione professionale e o di altro tipo per profili professionali nuovi o modificati corrispondenti alle nuove esigenze delle imprese e fornire alle persone solide competenze. Una transizione energetica giusta ed equa richiederà pertanto la riqualificazione o il perfezionamento professionale dei lavoratori in alcuni settori e, ove necessario, misure sociali al livello appropriato. Al riguardo, saranno fondamentali le conoscenze e l'esperienza di prima mano delle parti sociali. La Commissione terrà informate le parti sociali e le inviterà ad includere la transizione energetica nel loro dialogo sociale a livello europeo;*

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", all'articolo 71 prevede l'istituzione e la promozione di specifiche aree territoriali denominate "Oil free zone" per promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva "decarbonizzazione" dei territori e il raggiungimento di standard europei in materia di sostenibilità ambientale. In queste aree territoriali sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio;

- la Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 11 dicembre 2018, introduce la figura del "prosumer" quale soggetto attivo nella produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, sancendo il diritto dei cittadini e delle comunità ad autoprodurre, immagazzinare e autoconsumare energia da fonti rinnovabili. In particolare, la suddetta direttiva, dopo aver definito all'articolo 21 "autoconsumatori di energia rinnovabile" quei soggetti che individualmente o attraverso aggregatori sono autorizzati ad autoconsumare, accumulare o vendere l'energia rinnovabile prodotta dai propri impianti anche tramite accordi di vendita o acquisto, all'articolo 22 introduce il concetto di

“Comunità di produttori/consumatori di energia rinnovabile”, prevedendo che queste comunità siano autorizzate a “produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile, anche tramite accordi per l’acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate ed oneri che non tengono conto dei costi”;

- la Proposta di Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC), adottata il 31 dicembre 2018 dai Ministeri dello “Sviluppo Economico”, “dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” e “delle Infrastrutture e Trasporti” e recentemente inviata alla Commissione europea, nel perseguire gli obiettivi di aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili, pone l’accento sull’importanza delle Comunità energetiche;

- l’Avviso comune sull’efficienza energetica sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 21 dicembre 2011, prevede che un’azione sinergica Confindustria-sindacati in materia di informazione e formazione può garantire una sensibilizzazione del mondo del lavoro sull’efficientamento energetico e sui benefici che questo può portare all’impresa, al lavoratore e al territorio.

Premesso, inoltre, che la legge regionale del 3 agosto 2018, n. 12 e s.m.i. promuove l’istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, costituiti al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico e territoriale, e di agevolare la produzione, lo scambio e il consumo di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici.

Richiamato, in particolare, che la suddetta legge regionale 12/2018:

- all’articolo 1, comma 2, sancisce che “I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d’intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale”;

- all’articolo 2, comma 2, prevede che, ai fini dell’applicazione della legge stessa, “le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri attraverso l’utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale”;

- all’articolo 3, commi 1 e 2, sancisce che le comunità energetiche:

- redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico e, entro dodici mesi, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici;

- trasmettono questo documento alla Giunta regionale che ne verifica la coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale e, ogni tre anni, l’attuazione e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici;

- all’articolo 4, prevede che, al fine della promozione delle comunità energetiche, la Regione sostenga finanziariamente la fase della loro costituzione, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla suddetta costituzione e che la Giunta regionale, con apposito provvedimento, individui i criteri e le modalità per tale sostegno finanziario;

- all’articolo 5, prevede che la Giunta regionale istituisca un Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione per la riduzione dei consumi energetici, al fine di acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché di individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche.

Ritenuto di dare attuazione alla legge regionale 12/2018, approvando l’Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recante disposizioni per disciplinare:

- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, i criteri per l’adozione di un protocollo di intesa da parte dei comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente;

- i criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

- per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 2, i criteri e le caratteristiche del documento strategico delle comunità energetiche, contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici e, ai sensi dell'articolo 6, i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico;

- ai sensi dell'articolo 4, i criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale, in prima attuazione per l'anno 2019, alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.

Ritenuto, inoltre, in ottemperanza all'articolo 5 della legge regionale 12/2018 di istituire un Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione Piemonte per la riduzione dei consumi energetici, presieduto dal Direttore alla Competitività del sistema regionale o suo delegato, composto da un numero massimo di quattro rappresentanti delle Direzioni Competitività del Sistema regionale, Affari istituzionali e Avvocatura, Ambiente, Governo e Tutela del territorio della Regione Piemonte, e di due rappresentanti per ogni comunità energetica. Sono altresì membri del Tavolo i rappresentanti degli Enti Locali (ANCI, ANPCI, UNCEM e LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI). Al Tavolo possono essere invitati, per finalità consultive, i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti. Il funzionamento del Tavolo tecnico sarà disciplinato con provvedimento della Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile.

Ritenuto, altresì, di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile l'adozione degli atti e i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Richiamato, inoltre, che con D.G.R. n. 11-8065 del 14/12/2018 è stato istituito un apposito capitolo di spesa 146417 denominato “Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche” in attuazione della suddetta legge regionale 12/2018 per promuovere e sostenere l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, della somma complessiva di euro 50.000,00 di cui euro 25.000,00 sul capitolo 146417/2018 ed euro 25.000,00 sul capitolo 146417/2019 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Missione 17 – Programma 01).

Dato atto che la spesa di € 50.000,00 di cui al presente provvedimento trova copertura con le risorse prenotate con la D.D. n. 613/A1904 del 19/12/2018 nell'ambito della missione 17 programma 17.01 a valere sul cap. 146417 del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

Acquisito, ai sensi della legge regionale 34/1998, il parere favorevole della Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali in data 11 febbraio 2019.

Acquisito, in conformità alla legge regionale 12/2018, il parere favorevole della Commissione Consiliare competente in data 27 febbraio 2019;

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;

vista la Comunicazione della Commissione europea del 25 febbraio 2015 COM(2015) che delinea “Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici;

vista la direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili;

vista la Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC);

vista la l.r. 3 agosto 2018, n. 12 e s.m.i. “Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche”;

vista la d.g.r. 36-8090 del 14 dicembre 2018 con la quale la Giunta ha adottato la proposta di PEAR, a seguito della procedura di VAS, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale ai sensi della l.r. 23/2002;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la l.r. 21 dicembre 2018, n. 30 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”;

vista la d.g.r. n. 1-826 dell’11.01.2019 Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie.” Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di dare attuazione alla legge regionale 12/2018, approvando l’Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recante disposizioni per disciplinare:

- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, i criteri per l’adozione di un protocollo di intesa da parte dei comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente;

- i criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

- per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 2, i criteri e le caratteristiche del documento strategico delle comunità energetiche, contenente l’individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici e, ai sensi dell’articolo 6, i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall’attuazione del documento strategico;

- ai sensi dell’articolo 4, i criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale, in prima attuazione per l’anno 2019, alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità;

2. di dare atto che la spesa di € 50.000,00 di cui al presente provvedimento trova copertura con le risorse prenotate con la D.D. n. 613/A1904 del 19/12/2018 nell’ambito della missione 17 programma 17.01 a valere sul cap. 146417 del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

3. di istituire, in ottemperanza all’articolo 5 della legge regionale 12/2018, il Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione Piemonte per la riduzione dei consumi energetici, presieduto dal Direttore alla Competitività del Sistema regionale o suo delegato, composto da un numero massimo di quattro rappresentanti delle Direzioni Competitività del sistema regionale, Affari istituzionali e Avvocatura, Ambiente, Governo e Tutela del territorio della Regione Piemonte e di due rappresentanti per ogni comunità energetica. Sono altresì membri del Tavolo i rappresentanti degli Enti Locali (ANCI, ANPCI, UNCEM e LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI). Al Tavolo possono essere invitati, per finalità consultive, i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti. Il funzionamento del Tavolo tecnico sarà disciplinato con provvedimento della Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile;

4. di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile l’adozione degli atti e i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2018, n. 12
"PROMOZIONE ED ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE"**

1) CRITERI PER L'ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA DA PARTE DEI COMUNI CHE INTENDONO PROPORRE LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA, OPPURE ADERIRE A UNA COMUNITÀ ENERGETICA ESISTENTE (ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA L.R. 12/2018)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 12/2018 e s.m.i., i comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri di seguito riportati.

Un singolo comune può alternativamente:

- proporre l'istituzione di una comunità energetica e farne parte in quanto produttore e consumatore di energia ovvero solo consumatore;
- proporre l'istituzione di una comunità energetica senza farne parte;
- aderire ad una comunità energetica esistente e farne parte.

I membri della medesima comunità energetica devono appartenere ad "ambiti" territorialmente contigui, laddove per "ambito" si intende la porzione di rete elettrica in media e bassa tensione sottesa ad un singolo trasformatore appartenente ad una cabina primaria di trasformazione (AT/MT).

Costituiscono requisiti minimi per la costituzione di una comunità energetica:

- il consumo annuo elettrico pari ad almeno 0,5 GWh desumibile dall'analisi di un periodo temporale rappresentativo (almeno gli ultimi due anni);
- almeno la metà della quota minima del 70% di energia prodotta destinata all'autoconsumo, inteso come bilancio energetico dei punti di connessione alla rete pubblica, dovrà essere costituita da energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili disponibili localmente;
- la presenza di una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia elettrica.

I soggetti pubblici e privati possono aderire a una comunità energetica esistente fatti salvi i predetti requisiti minimi.

Il protocollo di intesa deve rimandare ad apposito atto la costituzione della comunità energetica sulla base della forma giuridica prescelta per la configurazione della stessa.

Il protocollo d'intesa deve esplicitare tra l'altro:

- le finalità di cui alla legge regionale 12/2018 e s.m.i.;
- le modalità di adesione e di recesso dalla comunità energetica nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e tutela del consumatore;

- il ruolo di ciascun soggetto anche con riferimento alla redazione del bilancio energetico e del documento strategico di cui all'articolo 3, lettere b) e c) della l.r. 12/2018. In particolare, l'obbligo di ogni soggetto aderente a mettere a disposizione del soggetto che redige il documento i dati di consumo di sua pertinenza;
- l'assunzione da parte di un Comune, che sia proponente o aderente, del ruolo di supervisione rispetto al corretto svolgimento delle attività e dei rapporti tra i membri della comunità energetica;
- le modalità con le quali il/i comune/i proponente/i approvano il documento strategico di cui all'articolo 3, lettera c), della l.r. 12/2018;
- i soggetti che rappresenteranno la comunità energetica al tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 5 della l.r. 12/2018.

2) CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ENERGETICO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE (ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA L.R. 12/2018)

Il bilancio energetico della comunità energetica riguarda un'annualità (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e quantifica:

- il consumo di energia termica ed elettrica dei soggetti aderenti registrato in un anno e preferibilmente ripartito per tipologie di utilizzo (ad esempio: condizionamento estivo e invernale, produzione di calore, illuminazione interna, illuminazione esterna, forza motrice, carichi interni all'edificio, ecc.);
- la curva di carico termico ed elettrico della comunità energetica in relazione alle diverse stagionalità;
- la produzione lorda e netta di energia termica ed elettrica con ripartizione per fonte impiegata nel sistema di generazione e con la quantificazione della percentuale di energia rinnovabile prodotta;
- il bilancio energetico e un bilancio emissivo considerando tutti i vettori energetici dei membri della Comunità energetica;
- il consumo di energia per il sistema di mobilità dei membri della Comunità energetica, qualora la stessa includa anche il settore trasporti per il calcolo della percentuale di autoconsumo.

Nella relazione che accompagna il bilancio energetico, si raccomanda la quantificazione anche delle seguenti grandezze in quanto rilevanti e utili per la definizione degli interventi e delle azioni previste documento strategico;

- percentuale di energia rinnovabile sulla produzione elettrica e termica netta della comunità energetica;
- percentuale di energia rinnovabile autoprodotta sui consumi elettrici e termici della comunità energetica;
- percentuale di energia rinnovabile sui consumi finali di energia della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo della comunità energetica;
- percentuale di autoconsumo da rinnovabili della comunità energetica;
- fattore di emissione collegato alla produzione elettrica e termica della comunità energetica (CO₂, NO_x, PTS, ...);
- normalizzazione del consumo energetico per il riscaldamento ambienti rispetto ai gradi giorno.

Oltre al bilancio energetico, la Comunità energetica predispose il bilancio della CO₂ associata alla produzione e ai consumi finali di energia, adottando fattori di conversione raccomandati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC).

Ai fini di una maggiore esaustività delle informazioni e di una standardizzazione della reportistica, il bilancio deve altresì contenere:

- un diagramma di Sankey ove applicabile;
- un diagramma di carico elettrico e termico con le relative modalità di approvvigionamento;
- un set di indicatori di performance tarati sulle caratteristiche della comunità energetica (per esempio kWh pro capite o per addetti).

3) CRITERI E CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO STRATEGICO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE CONTENENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI CHE LE STESSE INTENDONO INTRAPRENDERE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DA FONTI NON RINNOVABILI E L'EFFICIENTAMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE REGIONALE DEI RISULTATI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO STRATEGICO (ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA C) E ARTICOLO 6, COMMI 1 e 2) DELLA L.R. 12/2018)

Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 12/2018, la Comunità Energetica, entro dodici mesi dalla sua costituzione, redige un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

Il documento strategico ha una validità triennale. Esso individua e aggiorna secondo tale periodicità gli obiettivi di breve (3 anni) e di lungo periodo (10 anni) di efficienza energetica, di aumento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché di aumento della quota di autoconsumo.

Il documento include il bilancio energetico.

In particolare deve identificare:

- un obiettivo di riduzione dei consumi specifici di energia finale dei membri della comunità energetica per il breve periodo e lungo periodo che non sia inferiore al 3% annuo. In caso di variazione dei membri della comunità energetica, l'obiettivo viene adeguato di conseguenza, salvaguardando le finalità di efficienza energetica;
- un obiettivo di incremento della percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale dell'energia prodotta all'interno della comunità, finalizzata ad un tendenziale azzeramento delle emissioni;
- un obiettivo di aumento della quota di autoconsumo nel breve e nel lungo periodo.

In funzione degli obiettivi di cui sopra, vengono di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni necessarie a raggiungerli, con particolare riferimento alle seguenti:

- cambio del mix di vettori energetici utilizzati nel consumo e produzione di energia nella comunità energetica nel verso della sostituzione delle fonti fossili con le rinnovabili;
- riduzione dei consumi energetici specifici degli edifici, processi produttivi, sistema di mobilità (ove previsto) e dei servizi a rete (per esempio pubblica illuminazione) della comunità energetica;
- installazione di nuovi impianti per la generazione di energia elettrica e termica, anche tramite sistemi di teleriscaldamento, o revamping/ammodernamento di impianti esistenti, nel rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria e di tutela ambientale;
- miglioramento del servizio di "dispacciamento" all'interno della comunità energetica e/o azioni di modulazione della curva di carico elettrico e termico della comunità medesima;
- azioni di comunicazione e sensibilizzazione dei membri della comunità energetica, anche rispetto alle opportunità di sostegno finanziario esistenti a livello europeo, nazionale e regionale.

Ciascuna azione deve indicare:

- il budget necessario alla sua realizzazione;
- il soggetto responsabile per la sua attuazione;
- i tempi di attuazione e il tempo di ritorno dell'investimento;

- i risultati attesi in termini di efficienza energetica, quota da fonte rinnovabile, riduzione di emissioni climalteranti e di inquinanti locali.

Il documento strategico e i suoi aggiornamenti sono approvati dal comune proponente e appartenente alla comunità energetica entro 90 giorni dal ricevimento secondo quanto indicato dal Protocollo di intesa. Negli altri casi il comune ne prende atto entro il medesimo termine.

La comunità energetica trasmette il documento strategico alla Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile che ne verifica, entro 90 giorni dal ricevimento, la coerenza con il PEAR e con gli indirizzi programmatici regionali vigenti, con particolare riferimento alle tematiche energetiche, territoriali ed ambientali.

Il procedimento di verifica è di competenza della Direzione Competitività del sistema regionale, che si avvale di un apposito Comitato Tecnico Scientifico costituito con determinazione dirigenziale della stessa Direzione e formato da rappresentanti della Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile – e della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio. Ove se ne ravvisi la necessità, la partecipazione al Comitato potrà essere estesa a rappresentanti di altre Direzioni regionali.

Se il documento strategico è approvato dalla Giunta regionale, la Regione potrà prevedere premialità attuate attraverso specifici bandi a valere sui fondi europei, nazionali e regionali:

- per le comunità energetiche nel caso di finanziamenti erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale;
- per i comuni che partecipano alle comunità energetiche, nell'ambito dei finanziamenti erogati dalla Regione agli enti locali;
- per le Unioni di comuni inserite nella Carta delle forme associative del Piemonte che partecipano alle comunità energetiche, nell'ambito dei finanziamenti erogati dalla Regione agli enti locali.

La Comunità energetica ogni tre anni trasmette alla Direzione Competitività del sistema regionale una relazione che illustra le azioni attuative del documento strategico e i risultati conseguiti, ai fini della valutazione da parte della Giunta regionale.

La valutazione tecnica dei risultati conseguiti sarà effettuata, entro 90 giorni dal ricevimento della relazione, dalla Direzione Competitività del sistema regionale, con il supporto del predetto Comitato Tecnico Scientifico.

In esito a tali valutazioni, la Giunta regionale, a fronte delle difformità riscontrate dalla Direzione Competitività del sistema regionale circa la coerenza delle azioni del documento strategico rispetto al PEAR e ai criteri di cui al presente provvedimento o il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, dispone, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 12/2018, che la Comunità energetica non acceda ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale.

Entro il termine massimo di due anni dalla data del provvedimento che prevede la suddetta sanzione, la Comunità energetica deve raggiungere gli obiettivi indicati nel documento strategico e trasmettere alla Direzione Competitività del sistema regionale una relazione che attesti tale raggiungimento, al fine di poter accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale. L'avvenuto conseguimento degli obiettivi indicati nel documento strategico è attestato con provvedimento della Giunta regionale.

In caso di ulteriore valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. 12/2018, la Comunità non potrà più accedere a finanziamenti erogati dalla Regione in campo energetico ambientale.

La sanzione non si applica nei confronti dei soggetti che fanno parte della Comunità medesima che potranno comunque partecipare singolarmente a iniziative di sostegno finanziario.

4) CRITERI E MODALITÀ PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO REGIONALE ALLA FASE DI COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI E DELLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALLA COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ (ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA L.R. 12/2018)

La Regione ha stanziato risorse pari ad euro 25.000,00 rispettivamente per il 2018 e per il 2019 per l'erogazione di un sostegno finanziario per la fase di costituzione delle Comunità energetiche.

I comuni proponenti presenteranno le manifestazioni di interesse alla costituzione delle comunità energetiche e la relativa richiesta di contributo entro i termini e secondo le modalità stabiliti con provvedimento della Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Sviluppo energetico sostenibile.

In considerazione del carattere sperimentale correlato alla prima fase attuativa della legge regionale 12/2018, al fine della ripartizione delle predette risorse finanziarie, tali manifestazioni di interesse da parte dei comuni proponenti sono valutate dal Comitato Tecnico Scientifico costituito con provvedimento della Direzione Competitività del sistema regionale - Settore Sviluppo energetico sostenibile.

La graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- numero di comuni e di soggetti coinvolti;
- pluralità di produttori di energia elettrica e termica;
- entità di produzione e di consumo elettrico e termico afferente ai soggetti aderenti alla comunità.

A seguito dell'istruttoria, le risorse disponibili sono ripartite sulla base del numero delle manifestazioni di interesse valutate positivamente ed è destinata a ciascun richiedente una somma non inferiore a 5.000,00 e non superiore a 10.000,00, euro fino ad esaurimento della dotazione finanziaria annuale.